



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL LAZIO

Il Magistrato istruttore, Ottavio CALEO

VISTI

i questionari trasmessi dall'organo di revisione del Comune di Casalattico (FR), relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari 2018-2021, redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. l. n. 266/2005;
le relazioni dell'organo di revisione sui conti consuntivi 2018-2021 redatte ai sensi dell'art. 239 Tuel;
i dati contabili trasmessi dall'ente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) per gli esercizi finanziari 2018-2021;

P.Q.M.

comunica, con la presente, l'esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti, relativamente ai rendiconti degli esercizi 2018-2021.

In particolare, dalla documentazione agli atti della Sezione, si rileva quanto segue.

1. In merito alla situazione di cassa, pur tenendo conto della disponibilità di fondi in tutti gli esercizi esaminati, si raccomanda un computo rigoroso della cassa vincolata, monitorandone costantemente l'andamento, specialmente in relazione ai cronoprogrammi delle opere in corso, atteso che, sebbene sia stata sempre quantificata come nulla in tutto il quadriennio, dalla ricostruzione contabile d'ufficio, effettuata per la sola gestione di parte capitale, emergono vincoli di cassa in ogni esercizio e, da ultimo, per il 2021, pari a oltre euro 330.000.
2. Si raccomanda, inoltre, di verificare l'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate correnti, con particolare riguardo alla gestione dei residui attivi di titolo 1, tenuto conto che, a fronte di un adeguato grado di riscossione nel triennio 2018-2020, nel 2021 è stata registrata una sensibile flessione, con incassi di entrate tributarie pari al 51,49%.
3. Nel periodo oggetto d'esame non risulta mai valorizzato il fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV), mentre quello di parte capitale, a fronte di rilevanti accertamenti sul titolo 4 delle entrate nel biennio 2020/2021, risulta valorizzato solo

nell'esercizio 2020 e, peraltro, per un importo relativamente basso (euro 150.000) cui si associa, di conseguenza, una ridotta capacità di pagamento delle spese d'investimento e, sotto altro profilo, più in generale, un rilevante incremento dei residui totali negli esercizi 2020 e 2021, con specifico riguardo alla parte capitale. Al riguardo si rammenta l'importanza di un attendibile cronoprogramma delle opere pubbliche per l'imputazione delle risorse già accertate da destinare alle obbligazioni giuridiche perfezionate che giungeranno a scadenza negli esercizi futuri. Inoltre, circa la mancata valorizzazione del FPV di parte corrente, si richiama la necessità di verificare, tra l'altro, la corretta contabilizzazione delle risorse relative al trattamento accessorio e premiante del personale in ragione delle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

4. In merito agli equilibri di bilancio, nel rilevare, per il 2021, un saldo di parte capitale negativo, si rammenta, per quelli di parte corrente, che sullo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), come per tutti i fondi della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti e, pertanto, l'importo del saldo della gestione di competenza deve avere un valore tale da contenere tale stanziamento, circostanza non riscontrata, per l'ente, nell'esercizio 2018 (stanziamento FCDE pari a euro 9.300 circa, non coperto dal saldo di competenza dell'esercizio, pari a euro 7.400 circa).

5. Dall'esame del questionario sul consuntivo 2021 la contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità (FAL) non risulta pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 in ragione della mancata iscrizione, tra gli "Altri accantonamenti", come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", di un importo pari all'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. Il mancato appostamento di tale ulteriore accantonamento, da un calcolo d'ufficio quantificabile in euro 2.121 circa (importo da iscrivere nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità"), ha comportato la sovrastima, per pari importo, della parte disponibile del risultato di amministrazione. Sul punto, anche in vista dell'approvazione del rendiconto 2022, si richiama la necessità di un puntuale rispetto della citata normativa.

6. Relativamente all'esercizio 2021, dai dati trasmessi alla BDAP, risulta che l'ente ha applicato alla spesa corrente avanzo di amministrazione per euro 63.514,12. Tuttavia, dagli allegati a1) e a2) al rendiconto, non si rileva se tale avanzo risulti riferibile alle risorse accantonate ovvero vincolate l'anno precedente e, nel questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021, in sede di risposta alla domanda preliminare 4 - Sezione I, relativa alla verifica delle condizioni per l'applicazione dell'avanzo libero, il revisore ha indicato che "Non ricorre la fattispecie".

Sul punto, nel raccomandare una verifica di sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione dell'avanzo, si richiamano il Comune e l'organo di controllo interno alla scrupolosa verifica di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali, quelli trasmessi in BDAP e quelli riportati nei

questionari trasmessi alla Sezione, provvedendo alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

7. Avuto riguardo ai rilievi formulati dal revisore nel questionario sul rendiconto dell'esercizio 2019, si richiama anche l'esigenza di un puntuale rispetto degli adempimenti normativi in tema di tempestività dei pagamenti commerciali.

8. Tenuto conto di quanto riportato dall'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2021, si sollecita la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite Sireco, dei conti degli agenti contabili in modo da assicurare la corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 93, comma 2, e 233 del d.lgs. n. 267/2000.

9. Si raccomanda, altresì, di verificare, in sede di approvazione del rendiconto, la corretta quantificazione, in conformità ai principi contabili, delle quote da accantonare, vincolare e destinare a investimenti nel risultato di amministrazione che risulta dirimente per determinare in modo attendibile il risultato sostanziale della gestione.

10. Infine, in vista dell'affluenza nel bilancio comunale di risorse afferenti a progetti finanziati con il Pnrr, si rammentano le previsioni recate dal d.m. 11 ottobre 2021, con particolare riguardo alle regole di corretta contabilizzazione dei fondi e alla necessità di adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità e conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il conseguimento dei relativi *target* e *milestone* intermedi e finali (art. 8).

Alla verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente, con particolare riguardo agli aspetti sopra indicati, si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2022, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono delinearli sulla base delle informazioni complessivamente a disposizione.

Gli esiti delle verifiche nei termini sopra esposti non implicano, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati a disposizione.

Si fa riserva, in ogni caso, nell'ambito delle verifiche di competenza, di ulteriore approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile dei fondi connessi

all'emergenza sanitaria Covid 19, delle risorse del Pnrr nonché sui rapporti finanziari con gli organismi partecipati.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale dell'ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Magistrato istruttore
Ottavio Caleo